

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0037210.27-02-2024



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 209.74.2

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.80.4

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7690]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7690]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7690] **UTA (CA) - Progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla RTN e delle relative opere connesse nel comune di Uta (CA) – loc. Macchiareddu della potenza di 25,292 MWp – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Delta Acquario S.r.l.

Individuazione "Aree Idonee" ex art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 – Comunicazione al MASE-VA.

e. p.c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p.c.

Alla Delta Acquario S.r.l.
(deltaacquario@legalmail.it)

In riferimento al progetto in argomento,

vista la richiesta di codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui alla nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0027656 del 13/02/2024;

visto il parere tecnico istruttorio reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 7476 del 27/12/2022, nell'ambito del presente procedimento di VIA;

vista la nota del 27/06/2023 della Delta Acquario S.r.l., recante *"Atto di significazione e diffida"*, nella quale si afferma, erroneamente, che questo Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR, con il parere tecnico istruttorio prot. n. 7476 del 27/12/2022, avrebbe *"... rilevato la presunta incompatibilità del Progetto con l'area interessata, asseritamente rientrando all'interno delle aree individuate come "non idonee" ai sensi dell'Allegato A della Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54, sotto due distinti profili ..."*, tuttavia, facendo così riferimento il Proponente ad una legge regionale inesistente nella Regione Autonoma della Sardegna e per la quale, solo intuitivamente la si potrebbe riferire a quella della Regione Basilicata di pari data e numero come qui citato e, pertanto, non applicabile al caso di cui trattasi in quanto localizzato nel diverso territorio della regione Sardegna;

vista la nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0124819 del 28/07/2023, recante riscontro all'atto di significazione e diffida del 27/06/2023 sopra citato;

visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*, in particolare gli articoli 20 (commi 1 e 8), 22 e 22-bis, per quanto negli stessi specificatamente rivolto agli impianti fotovoltaici e che fanno salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006;

considerato che la disciplina di cui al predetto art. 20, comma 8, riveste carattere di temporaneità nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 del medesimo decreto, ad oggi non ancora emanati e, pertanto, non qui applicabili anche con riferimento al comma 3 del medesimo articolo;

considerato che l'art. 2, comma 1, lett. ggg), del D.Lgs. n. 199 del 2021 definisce *"area idonea"* una *"area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative"* e che nel senso di cui al ricorrere previsto la Soprintendenza speciale per il PNRR ha condotto con il parere tecnico istruttorio del 27/12/2022 una ancor più approfondita istruttoria di merito per la determinazione della compatibilità ambientale del progetto proposto, evidenziando per lo stesso progetto profili di parziale incompatibilità per la tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale, come descritti nel medesimo parere, ed ancora per la tutela del patrimonio archeologico;

vista la nota del 24/05/2023 della Delta Acquario S.r.l., recante controdeduzioni al parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 7476 del 27/12/2022, con le quali, tra l'altro, si afferma che *"... la localizzazione delle opere previste, lungi dal "corrispondere alle ... esclusive*

MA



esigenze imprenditoriali” della Società proponente, risponde ad un interesse pubblico alla riqualificazione di un contesto industriale degradato, che grazie alle medesime opere, già nel tempo della loro permanenza in loco, ma soprattutto alla loro dismissione, risulterà recuperato ai valori che lo contraddistinguevano in tempi remoti” (enfattizzazione con sottolineato a cura della Soprintendenza speciale per il PNRR), fatto che non può essere condiviso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR per i seguenti motivi (v. quanto riportato, anche con foto, alle pp. 8-10 del parere tecnico istruttorio del 27/12/2022):

“CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 45 ha), anche con riguardo alle fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate, sono ancora pienamente utilizzate con funzione agricolo agroforestale, con campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell’infrastrutturazione idraulica, ovvero allo stato ancora naturale, benché inserite da molti decenni nella Zona Industriale di Macchiareddu che, con le zone industriali di Elmas e Sarroch, costituisce l’area di competenza del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP), regolata urbanisticamente già dal 1967 attraverso l’emanazione dello specifico Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari:



Figura 2-2: Vista aerea dell'area di studio con delimitazione (line rosse) dell'area di progetto

(da Relazione paesaggistica – elaborato n. 202 - AMB, p. 12)

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Figura 5-4: Dettaglio utilizzo suolo – eucalitteto e pioppeto

(da Relazione paesaggistica – elaborato n. 202 - AMB, p. 81)

CONSIDERATO che il Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, anche nella sua ultima variante VI (di cui alla Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 231/PT del 06/09/2001), non risulta essere stato adeguato al Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, in considerazione del fatto che il medesimo Piano regolatore, ai sensi dell'articolo 146, sesto comma, del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo 51 dei T.U. 6 marzo 1978, n. 218, il Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale produce gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

CONSIDERATO che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente del Comune di Uta (CA) non risulta ugualmente adeguato al Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

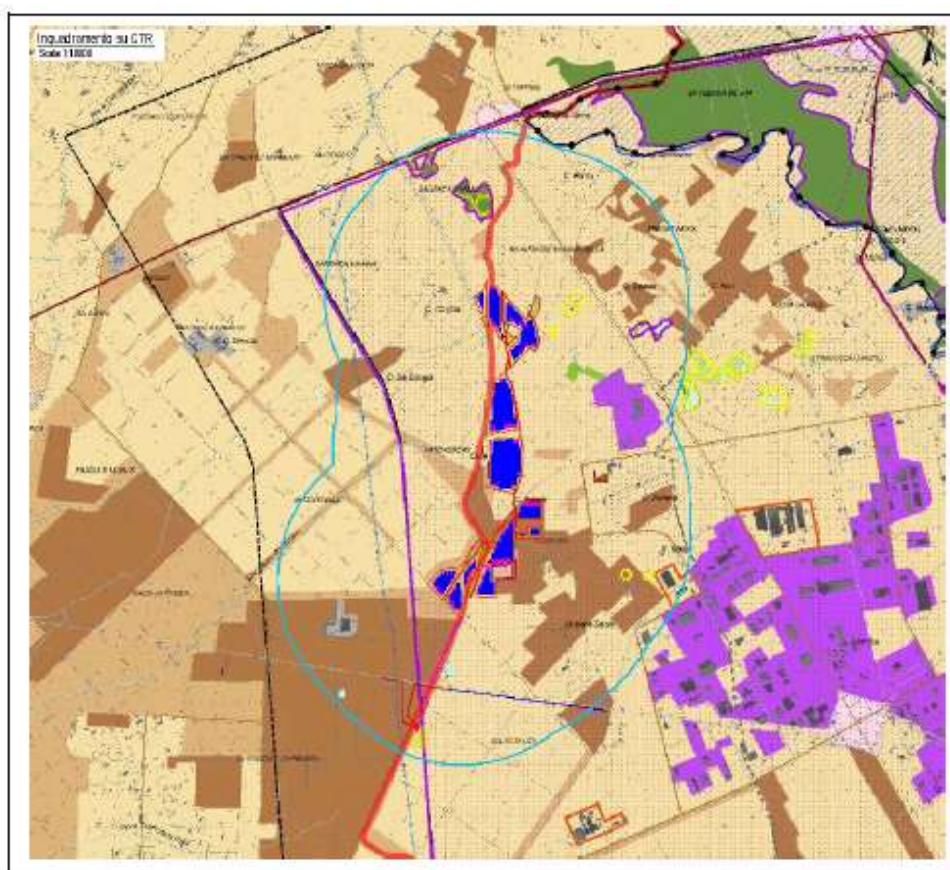
CONSIDERATO, pertanto, che gli strumenti di governo del territorio non hanno potuto ancora considerare nelle proprie zonizzazioni gli intervenuti livelli di tutela paesaggistica definiti dal D.Lgs. n. 42 del 2004 e dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, nel suo Assetto ambientale, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agro-forestale", disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), le cui previsioni sono cogenti per le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 18, comma 4, delle medesime Norme, vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA), localizzazione alternativa qui non espressa dal Proponente come evidenziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nelle proprie osservazioni del 21/09/2022 sopra riportate:

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Legenda

AREE AD UTILIZZAZIONE AGRO-FORESTALE

Culture specializzate e arboree

Vigneti; Frutteti e frutti minori; oliveti; colture temporanee associate all'olivo; colture temporanee associate al vigneto; colture temporanee associate ad altre colture permanenti.

Impianti boschivi artificiali

Boschi di conifere; Pioppeti, saliceti, eucalipteti; altri impianti arborei da legno; arboricoltura con essenze forestali di conifere; aree a ricolonizzazione artificiale.

Culture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte

Seminativi in aree non irrigue; prati artificiali; seminativi semplici e colture orticole a pieno campo; risaie; vivai; colture in serra; sistemi colturali e particellari complessi; aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti; aree agroforestali; aree incolte.

Figura 3-6: P.P.R. 2006 – focus area di impianto

(da Relazione paesaggistica – elaborato n. 202 – AMB, p. 38)

CONSIDERATO che le aree prescelte per la localizzazione dell'impianto fotovoltaico non hanno alcuna caratteristica industriale, tanto che la "Carta dell'uso del suolo" della Regione Autonoma della Sardegna ne individua un uso a seminativo semplice e pioppeti, saliceti ed eucalipteti (v. SIA, paragrafo 4.4.5. Uso del suolo e inquadramento pedologico, p. 164):

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Da uno stralcio della Carta di Uso del Suolo della Regione Sardegna, gran parte delle superfici d'impianto ricade in aree classificate come pioppeti, saliceti, eucalitteti e seminativi semplici, come risulta di fatto da indagine sul campo (vedasi immagine sotto)

Il paesaggio attualmente riscontrabile sembra a tratti essere legato alla semina ed al pascolo, richiamando il tipico paesaggio sardo identitario, dall'altra, in alcune parcelle ove i suoli risultano caratterizzati da un eccesso di salinità e acqua, risulta adibito alla produzione di silvicoltura, ove impianti monospecifici ad *eucalyptus camaldulensis*, vengono regolarmente (ogni 15 anni) sottoposti a taglio, per utilizzo del legnatico.



(da Relazione Progetto di restauro paesaggistico, paragrafo 2. Uso del suolo, elaborato n. 221 – AMB, p. 5)"

ritenuto che nel caso in esame non sussistano le condizioni per far rientrare tout court l'area in questione tra quelle classificate come "idonee" dalla normativa in materia, anche alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida regionali per le "aree non idonee" di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, per le quali la localizzazione di impianti FER in aree cosiddette "brownfield" (v. Allegato B, paragrafo 5, della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020), come quella di cui trattasi (v. Tabella 2, punto n. B.1 Area industriale, artigianale, di servizio, e B.5 Siti contaminati o potenzialmente contaminati) e coincidenti con "aree non idonee" (v. i corsi d'acqua citati), comporta che *"... L'effettiva compatibilità delle singole proposte progettuali, in caso di aree brownfield ricadenti in aree non idonee, sarà valutata, da parte degli Enti competenti, nell'ambito delle previste procedure valutative e autorizzative. Resta fermo quanto stabilito nelle NTA del PPR e del PAI e in ogni caso sono fatte salve le valutazioni delle amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, parere e atti di assenso comunque denominati ... E' opportuno precisare che, anche nel caso di impianti ricadenti all'interno delle aree brownfield che rispettano i criteri di installazione ivi previsti, potranno emergere eventuali criticità specifiche del sito e/o del progetto sottoposto a valutazione"*;

considerato che il Proponente, con la nota del 24/05/2023, riporta che il progetto di cui trattasi si colloca *"... all'interno del SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese ..."* (p. 4, ultimo capoverso), con questo dovendosi attestare l'idoneità della medesima area ai sensi della lett. b) del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, qualora le stesse aree siano effettivamente oggetto di "bonifica";

considerato, tuttavia, che il predetto SIN è stato ed è tuttora oggetto di piani di caratterizzazione e di interventi di Messa in Sicurezza Permanente e/o interventi di bonifica in corso o in procinto di essere avviati, ma che dette opere di "bonifica" non risultano interessare le aree oggetto della realizzazione del progetto in esame, risultando identificate le medesime aree come *"Comparto 1 Aree a destinazione industriale contraddistinte da storico utilizzo agricolo"* (v. documento "404 – CIV – PIANO DI INDAGINI PRELIMINARE", p. 16), quale ancora oggi documentato dalla documentazione fotografica del sito prodotta dal Proponente e sopra citata;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

considerato che, al contrario, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con il parere n. 257 del 25/01/2024 (v. condizione ambientale n. 8, relativa al Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti) afferma che *“il progetto sarà realizzato in un sito oggetto di bonifica”* (p. 63), di cui, tuttavia, non si trova traccia nella documentazione presentata dal Proponente;

considerato, invece, che parte del progetto di cui trattasi ricade in aree non dichiarabili idonee ai sensi della lett. c-*quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, in quanto soggette a tutela per legge quali bene paesaggistici (art. 142, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 42 del 2004) e beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale (art. 134, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 42 del 2004, quale vigente al 2006);

per tutto quanto sopra esposto, visto anche il *“fatto salvo”* premesso alla lett. c-*quater* sopra citata e preso atto di quanto dichiarato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 257 del 25/01/2024, il progetto di cui trattasi apparirebbe ricadere (allo stato di fatto e sulla base della sopra richiamata affermazione della Commissione) tra le aree dichiarate idonee ai sensi della lett. b) del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, benché se ne sia rilevata l'incompatibilità con la tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed archeologico.

Tanto si comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto ritenuto in merito alla definizione di *“area idonea”* ai sensi delle previsioni del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, evidenziando, tuttavia, che la riforma in ultimo introdotta dal convertito decreto-legge n. 181 del 2023 al comma 2-*bis* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, attiene al solo concerto di questo Ministero della cultura in materia di tutela paesaggistica e non anche di quella culturale come già richiamata dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

In ogni caso, qualora codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovesse ritenere di poter adottare comunque il provvedimento di VIA senza il concerto di questo Ministero della cultura per quanto attiene al patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali, il cui impatto negativo è stato rilevato con il parere tecnico istruttorio del 27/12/2022, anche non avendo il Proponente condotto a termine le relative indagini preventive.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
IL SERVIZIO V DELLA DG ABAP
dott. Luigi La Rocca
Il Delegato
arch. Rocco Rosario Tramutola
(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
22.02.2024 16:24:10
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it